



# **Città di Pomezia**

Città Metropolitana di Roma Capitale

## **REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 203 del 20 dicembre 1996.  
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 159 dell'11 dicembre 2000.  
Aggiornato alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 nonché ai sensi del Decreto Legislativo 08 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada".

## INDICE

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 - Definizione e classificazione dei rifiuti.....	3
Art. 3 - Definizione e natura dello smaltimento.....	5
Art. 4 - Principi generali.....	6
Art. 5 - Gestione dei servizi - Competenze.....	6
Art. 6 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani o assimilabili.....	6
Art. 7 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali tossici e nocivi.....	7
Art. 8 - Divieti e criteri di comportamento.....	7
Art. 9 - Ordinanze contingibili ed urgenti.....	7
Art. 10 - Forme di gestione.....	8
<b>TITOLO II - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI.....</b>	<b>8</b>
Art. 11 - Definizione.....	8
Art. 12 - Conferimento.....	8
Art. 13 - Raccolta.....	10
Art. 14 - Trasporto.....	11
Art. 15 - Trattamento.....	12
Art. 16 - Spazzamento delle aree stradali.....	12
<b>TITOLO III - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.....</b>	<b>12</b>
Art. 17 - Definizione.....	12
Art. 18 - Raccolta, trattamento e spazzamento.....	12
Art. 19 - Criteri per la definizione delle aree di espletamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti esterni.....	13
Art. 20 - Contenitori porta rifiuti.....	13
Art. 21 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private.....	13
Art. 22 - Pulizia dei terreni non edificati.....	13
Art. 23 - Pulizia dei mercati.....	14
Art. 24 - Aree occupate da pubblici esercizi.....	14
Art. 25 - Carico e scarico di merci e materiali.....	14
Art. 26 - Pozzetti stradali - Grigliati.....	14
Art. 27 - Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche.....	15
Art. 28 - Disposizioni diverse.....	15
Art. 29 - Aree di sosta temporanea e ad uso speciale.....	15
Art. 30 - Altri servizi di pulizia.....	15
Art. 31 - Sgombero neve.....	16
Art. 32 - Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata.....	16
Art. 33 - Lavaggio e disinfezione periodica dei cassonetti.....	16
Art. 34 - Sistemazione definitiva dei cassonetti.....	17
Art. 35 - Lavaggio periodico con l'impiego di sostanze disinfettanti degli automezzi destinati al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.....	17
Art. 36 - Tutela igienico-sanitaria degli addetti ai servizi e degli ambienti di lavoro.....	17
Art. 37 - Asporto di scarichi abusivi.....	17
<b>TITOLO IV - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI.....</b>	<b>18</b>
Art. 38 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali.....	18
Art. 39 - Controlli.....	18
Art. 40 - Accertamenti.....	18

Art. 41 - Sanzioni.....	18
Art. 42 - Specifiche ordinanze.....	19
Art. 43 - Ordinanze sindacali.....	20

**Titolo I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**  
**ART. 1**

**Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento al ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e delle raccolte differenziate nel territorio comunale.

1. Esso viene adottato ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità all'art. 59 del D.Lgs 15 novembre 1993 n.507.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) ai rifiuti radioattivi, disciplinati dalle norme del D.P.R. 185/1964 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate in attività agricole;
- d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n.319 e successive modificazioni;
- e) alle emissioni in atmosfera, disciplinati dalla legge 13 luglio 1976, n.615 e D.P.R. 24 maggio 1988, n.203 e relativi regolamenti di attuazione;
- f) ai materiali esplosivi.

Il presente regolamento potrà subire modifiche ed integrazioni in rapporto alla evoluzione legislativa.

**ART. 2**  
**Definizione e classificazione dei rifiuti**

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza ed oggetto derivante da attività umana o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.

1. Ferma restando la classificazione dei rifiuti urbani, rifiuti speciali e rifiuti tossici e nocivi e le relative declaratorie, di cui all'art. 2 del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915, ai fini delle successive disposizioni e norme del presente regolamento si individuano le seguenti categorie:

*A) URBANI*

*B) SPECIALI*

*C) TOSSICO-NOCIVI*

*A) RIFIUTI URBANI*

**A. 1 - Rifiuti urbani interni non ingombranti:** costituiti dai rifiuti domestici ordinari derivanti da fabbricati ed insediamenti abitativi e da altri insediamenti civili in genere.

**A. 2 - Rifiuti urbani interni ingombranti:** costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da abitazioni od altri insediamenti civili, che per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito dei rifiuti interni non ingombranti.

A. 3 - **Rifiuti urbani pericolosi**: costituiti ai sensi del punto 1.3 della deliberazione del Comitato Interministeriale in data 27 luglio 1984 da: pile e batterie; prodotti, residui di prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F"; prodotti farmaceutici. Sono da ritenersi automaticamente recepite nel presente Regolamento eventuali future modifiche ed integrazioni all'elenco dei rifiuti urbani pericolosi di cui al citato punto 1.3 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984.

A. 4 - **Rifiuti urbani di giardini privati**: costituiti da residui di potatura, sfalcio, pulizia, spezzamento di giardini ed aree cortilive di insediamenti abitativi e analoghi.

A. 5 - **Rifiuti urbani esterni**: costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani.

#### B) RIFIUTI SPECIALI

B. 1 - **Residui derivanti da lavorazioni industriali** a loro volta suddivisi in:

B. 1.1 - Rifiuti di cui al punto B. 1 che rispondendo ai requisiti previsti al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Ministeriale in data 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni sono ammessi allo smaltimento finale negli impianti di discarica di I categoria.

B. 1.2 - Rifiuti di cui al punto B. 1 che non rispondendo ai requisiti previsti al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Ministeriale in data 27 luglio 1984 non sono ammessi allo smaltimento in impianto di discarica di I categoria.

B. 2 - **Residui derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio.**

Tali rifiuti si suddividono in:

B. 2.1 - Residui assimilati a rifiuti solidi urbani per tutto il ciclo di smaltimento; si intende per ciclo di smaltimento il complesso delle attività definite dall'art. 3 del presente regolamento.

Ai sensi della legge 146/94 sono tali i rifiuti speciali indicati al n. 1 punto 1.1.1, lettera a), della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonché gli accessori per l'informatica.

B. 2.2 - Residui assimilati ai rifiuti solidi urbani solo ai fini dello smaltimento finale. Sono tali i rifiuti speciali non rientranti nella categoria alla voce precedente purchè ricorrano le condizioni di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 della citata delibera 27 luglio 1984.

B. 2.3 - Residui che per qualità merceologica, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti solidi urbani.

B. 3 - **Residui provenienti da ospedali, case di cura e affini.**

Tali rifiuti si suddividono in:

B. 3.1 - Rifiuti di origine sanitaria assimilati agli urbani:

a) Rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti, nonché i residui cartacei prodotti presso i servizi amministrativi, gli imballaggi ed i contenitori fisicamente esclusi dal circuito dei servizi sanitari.

b) Rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione dei reparti che, su certificazione del direttore sanitario, risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive.

c) Rifiuti provenienti da tutte le strutture pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2-ter, del D.L. 14 dicembre 1988, n. 527, come convertito con legge 10 febbraio 1989, n. 45, con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché di quelle provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive o da strutture comunque destinate alla loro cura. Tali rifiuti speciali sono assimilabili a rifiuti urbani solo ai fini dello smaltimento finale per termodistruzione.

B. 3.2 - Rifiuti ospedalieri trattati: rifiuti espressamente esclusi dall'assimilabilità ai rifiuti urbani ai sensi del precedente punto B. 3.1, lettere b) e c) purché sottoposti a trattamento di sterilizzazione. Tali rifiuti speciali sono assimilati ai rifiuti urbani solo ai fini dello smaltimento finale per termodistruzione.

B. 3.3 - Rifiuti ospedalieri non assimilati agli urbani:

Non sono assimilati agli urbani, i rifiuti sanitari non elencati nelle voci precedenti.

B. 4 - **Materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti.**

Questi rifiuti possono essere depositati nelle discariche di tipo 2/A autorizzate, essere utilizzati come ricoprimento di discariche di altro tipo, od usati, nei limiti del possibile, per azioni di riempimento e colmate.

**B. 5 - Veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.**

**B. 6 - Residui derivanti dall'attività di trattamento dei rifiuti o derivanti dalla depurazione degli effluenti.**

**C) RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI**

Costituiti da: residui di lavorazioni industriali; residui di attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio; da rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e affini; da residui dell'attività di trattamento rifiuti e di depurazione degli effluenti che corrispondano ai requisiti fissati dal punto 1.2 - relative tabelle 1.1, 1.2, 1.3 - della deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 e successive modifiche e integrazioni.

### **ART. 3**

#### **Definizione e natura dello smaltimento**

Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, si intende, per smaltimento, il complesso delle attività sottoelencate:

**a) Conferimento**

Le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore.

**b) Raccolta**

Le operazioni di prelievo e di raggruppamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto.

**b. 1) Raccolta differenziata**

Forma particolare con tecnica di conferimento e di raccolta finalizzata al separato conferimento di singole tipologie di rifiuti, con l'ausilio di specifiche dotazioni strumentali e/o impiantistica finalizzate:

- al riciclaggio;
- al riutilizzo;
- al reimpiego;
- al trattamento separato e/o smaltimento.

**c) Riciclaggio**

Ogni azione intesa a riprodurre un materiale nuovo partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti.

**d) Riutilizzo**

Ogni azione intesa a produrre beni e/o combustibili partendo da materie prime ottenute da materiali separati dai rifiuti.

**e) Reimpiego**

Ogni azione intesa a riutilizzare materiale separato da rifiuti nella stessa funzione iniziale (vuoto a rendere).

**f) Trattamento separato e/o smaltimento**

Le operazioni di termodistruzione dei rifiuti e di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, la innocuizzazione, l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad interrimento controllato.

**g) Cernita**

Le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi.

**h) Spezzamento**

Le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.

**i) Trasporto**

Le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o impianto al luogo di trattamento.

**l) Stoccaggio provvisorio**

Ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento.

## Art. 4

### **Principi generali**

1. L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce preminente attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

2. Il Comune promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

### **ART. 5**

#### **Gestione dei servizi - Competenze**

1. I servizi di smaltimento dei rifiuti urbani nelle varie fasi indicate dal precedente art. 3, sono di competenza obbligatoria del Comune che le esercita con diritto di privativa ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 915/82.

Per la gestione dei servizi relativi ai rifiuti non rientranti negli urbani, può, il Comune, costituire dei servizi pubblici integrativi ai sensi dell'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

Il Comune può provvedere a gestire i servizi di cui ai precedenti due commi mediante CONCESSIONARIO.

Per lo svolgimento coordinato dei servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti, possono essere stipulate apposite convenzioni con altri Enti, ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

### **ART. 6**

#### **Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani o assimilabili**

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli speciali ad essi assimilati le attività di conferimento secondo la definizione di cui al precedente art. 3 nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel successivo art. 12.

## **ART. 7**

### **Obblighi dei produttori di rifiuti speciali tossici e nocivi**

1. I produttori dei rifiuti speciali e dei rifiuti tossici e nocivi hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani.
2. L'obbligo è rivolto anche ad un adeguato smaltimento in ottemperanza delle norme specifiche contenute:
  - nel D.P.R. 915/82;
  - nella Deliberazione Interministeriale 27 luglio 1984;
  - nel D.L. 9 marzo 1988, n. 397, convertito, con modifiche, nella legge 9 novembre 1988, n. 475;
  - nelle disposizioni regionali e provinciali.
3. Nella fase di detenzione dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, dovranno essere rispettati:
  - eventuali prescrizioni dell'Amministrazione Regionale che è l'Autorità preposta all'attività di smaltimento dei rifiuti;
  - le separazioni di stoccaggio di ogni altro rifiuto prodotto, mantenendo distinta ogni frazione di rifiuto anche in relazione ad eventuali trattamenti-interventi preventivi;
  - il conferimento dei rifiuti di cui al comma precedente deve essere eseguito in appositi contenitori ed attrezzature;
  - è tassativamente vietato il conferimento di questi rifiuti nei cassonetti o punti di accumulo specifici per accogliere i rifiuti urbani ai sensi del presente Regolamento.

## **ART. 8**

### **Divieti e criteri di comportamento**

E' vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade ricadenti in territorio comunale.

In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali - con propria ordinanza - previa fissazione di un termine per provvedere direttamente, da parte degli interessati - dispone lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è proibita.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti a tali servizi.

L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo sarà punita ai sensi del seguente Titolo IV.

## **ART. 9**

### **Ordinanze contingibili ed urgenti**

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere Ordinanze contingibili ed urgenti, per consentire il ricorso a temporanee e speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela dell'ambiente e della salute.
2. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministro della Sanità ed al Presidente della Regione Lazio entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi dalla emissione.
3. Le Ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi Tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

4. Le Ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due volte. Salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 13 del D.Lg.vo n. 22/97.

## **ART. 10**

### **Forme di gestione**

1. Le attività di smaltimento di cui ai titoli II e III del presente Regolamento, vengono esplicate dal Comune mediante:

#### **CONCESSIONARIO**

- Il gestore è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sull'attività di smaltimento dei rifiuti per i successivi adempimenti di propria competenza.

## **Titolo II**

### **NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI**

## **ART. 11**

### **Definizione**

Il presente Titolo riguarda le fasi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati così specificati:

1. rifiuti non ingombranti provenienti dai prefabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
2. rifiuti ingombranti quali i beni di consumo durevoli, di arredamento, di uso domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in generale;
3. rifiuti urbani pericolosi come definiti dall'art. 2 punto A. 3 del presente Regolamento.

## **ART. 12**

### **Conferimento**

1. I rifiuti urbani ingombranti e non ingombranti, quelli assimilati agli urbani e quelli pericolosi devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.

2. I rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, mense collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari etc., debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento nei contenitori del gestore del servizio, in idonei recipienti chiusi da collocare in appositi locali distinti da quelli di lavorazione.

3. I rifiuti di cui ai punti 1. e 2. ed i rifiuti urbani interni e non ingombranti devono essere conferiti negli appositi contenitori con le seguenti modalità:

- **periodo estivo** - dalle ore 21.00 alle ore 05.00
- **periodo invernale** - dalle ore 19.00 alle ore 05.00

#### **A) RIFIUTI URBANI NON INGOMBRANTI**

Il conferimento dei rifiuti di cui al punto 1. del precedente art. 11 deve avvenire esclusivamente mediante cassonetti od altri contenitori collocati in posizioni stabilite dal gestore del servizio, ubicati sul ciglio stradale (o cunetta), su marciapiedi e portici, con le modalità impartite e pubblicizzate dal gestore del servizio.



E' fatto divieto assoluto di modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.

Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani:

- i rifiuti ingombranti;
- i rifiuti urbani pericolosi;
- i rifiuti tossici e nocivi;
- i rifiuti speciali assimilati e non (tra cui rifiuti inerti, rifiuti sanitari, parti di veicoli, etc.);
- le sostanze liquide;
- i materiali accesi;
- i materiali (metallici e non) che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
- i rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate da cui sia possibile il recupero dei materiali ed energia.

Se la raccolta avviene mediante cassonetti, gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente compattati e/o sminuzzati, onde ridurre al minimo il volume e, comunque, devono essere sempre inseriti all'interno dei cassonetti e non abbandonati al di fuori degli stessi; gli utenti devono evitare di inserire rifiuti sciolti, raccogliendoli preventivamente in sacchetti di plastica e simili ben chiusi per impedirne la dispersione e debbono assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso oppure immetterli nel successivo cassonetto più vicino qualora il primo risultasse già colmo.

Qualora sia effettuata mediante trespole reggisacco, devono essere seguite le medesime norme di comportamento stabilite per i cassonetti.

Se il conferimento è effettuato mediante sacchi, per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchi.

#### **B) RIFIUTI URBANI INTERNI INGOMBRANTI**

I rifiuti ingombranti di cui al punto 2 dell'art. 11 del presente regolamento non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale; il conferimento e l'asportazione hanno luogo secondo le modalità indicate dal gestore del servizio e concordate con l'Amministrazione comunale.

#### **C) RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**

I rifiuti urbani pericolosi così come identificati dalla deliberazione 27 luglio 1984 e successive integrazioni e modifiche, sono oggetto di separato conferimento, secondo le seguenti modalità:

##### **C. 1 - Pile esauste**

Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori ubicati presso i rivenditori convenzionati.

Sono a carico del Concessionario o apposita ditta convenzionata le operazioni di periodica raccolta e smaltimento.

##### **C. 2 - Farmaci scaduti**

I farmaci scaduti o non più utilizzati dalle utenze domestiche devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori collocati all'interno delle farmacie convenzionate. Il gestore del servizio provvede alla periodica raccolta, allo stoccaggio e allo smaltimento finale per termodistruzione in impianto autorizzato.

##### **C. 3 - Prodotti e relativi contenitori etichettati con simbolo "T" e/o "F" (1)**

#### **D) CONFERIMENTO, AI FINI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, DI MATERIALI DESTINATI AL RECUPERO (2)**

Le frazioni di rifiuti per cui è istituito apposito servizio di raccolta differenziata per il recupero di materiale ed energia devono essere conferite come di seguito specificato.

##### **D. 1 - Vetro**

I recipienti di vetro devono essere conferiti nei contenitori di colore verde destinati alla raccolta differenziata del vetro.

E' vietato abbandonare bottiglie ed oggetti di vetro in genere all'esterno delle campane, anche quando queste risultano piene, nonché altri oggetti di vetro che, per forma e dimensione, non vi possano essere introdotti.

##### **D. 2 - Carta**

I rifiuti cartacei, e segnatamente riviste, libri e giornali, privi di corpi estranei, devono essere conferiti nei contenitori di colore bianco destinati alla raccolta differenziata della carta.

E' vietato abbandonare all'esterno dei contenitori materiali cartacei non introducibili negli stessi.

### D. 3 - Lattine in alluminio e banda stagnata

Le lattine in alluminio vuote e residui di banda stagna devono essere conferiti negli appositi contenitori di colore giallo predisposti alla raccolta differenziata.

E' vietato abbandonare all'esterno dei contenitori materiale non introducibile nello stesso.

### D. 4 - Contenitori per liquidi in plastica

I recipienti per liquidi in plastica devono essere conferiti negli appositi contenitori di colore giallo predisposti alla raccolta differenziata.

E' vietato introdurre materiali di plastica diversi da quelli previsti dalla raccolta differenziata così regolamentata, nonché abbandonare all'esterno dei contenitori residui non introducibili negli stessi.

### E) ALTRE FORME DI CONFERIMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Possono essere attuate in forma sperimentale o permanente, raccolte differenziate per altre categorie di rifiuti quali, ad esempio:

- cartoni;
- frazione secco-umida;
- accumulatori al piombo esausti quali batterie d'avviamento per autoveicoli;
- ingombranti;
- speciali assimilati agli urbani di cui al punto B. 2.1 dell'art. 2 del presente regolamento che chiedono specifiche modalità di raccolta.

Laddove questi servizi verranno istituiti, è fatto obbligo agli utenti di conferire tali rifiuti negli appositi contenitori od aree di raccolta, all'uopo predisposte dal Comune e dal gestore del servizio, secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilite e rese note.

In particolare, potranno essere istituiti da parte del Comune e del gestore del servizio centri di raccolta differenziata denominati "Isole Ecologiche" opportunamente attrezzate e aperte al pubblico in giorni e orari prestabiliti.

Ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 507/93 e del relativo regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti, i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al punto B. 2.1 dell'art. 2 possono usufruire di determinate agevolazioni e riduzioni di tariffa nel caso dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minor produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento e/o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.

L'accertamento e la verifica di cui sopra sarà compito del gestore del servizio in collaborazione con l'Amministrazione comunale (1).

### VARIAZIONI

Tutte le modifiche alle suddette modalità di raccolta che il gestore del servizio dovesse apportare, saranno tempestivamente e diffusamente comunicate all'utenza interessata, che rimane obbligata a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento.

## ART. 13

### Raccolta

1. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni viene svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, entro la zona obbligatoria di raccolta comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi dove il gestore del servizio è in grado di assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio.
2. I limiti della raccolta obbligatoria coincidono con il perimetro deliberato dal Consiglio comunale - allegato - ai sensi dell'art. 8 comma a) del D.P.R. 915/82 e come indicato nell'art. 59 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
3. Si considerano non servite le zone poste a distanza superiore a m. 300 dal più vicino contenitore portarifiuti.
4. Le frequenze di servizio minimo garantite sono le seguenti:

ZONA DI RACCOLTA	FREQUENZA	PERIODO ESTIVO ( dal 15/6 al 30/9)
Super intensiva (1200 utenze/km) vedi planimetria	gg. 6/7	gg. 7/7
Intensiva (600-1200 utenze/km) vedi planimetria	gg. 6/7	gg. 7/7
Mista (300-600 utenze/km) vedi planimetria	gg. 6/7	gg. 7/7
Industriale (utenze industriali) vedi planimetria	gg. 6/7	gg. 7/7
Industriale (utenze industriali) vedi planimetria	gg. 3/7	gg. 3/7
Estensiva (meno di 300 utenze/km)	gg. 3/7	gg. 3/7
Rurale (utenze sparse)	gg. 3/7	gg. 3/7

5. Le capacità minime dei contenitori assicurate ad ogni utenza sono congrue alle normali esigenze del servizio, in relazione alle entità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire, ed alle frequenze operative: viene mediamente assegnato un cassonetto da l. 1.100 (1) ogni 25 utenze con cadenza di servizio gg. 6/7 periodo invernale - 7/7 estivo; e un cassonetto ogni 20 utenze con frequenza di servizio di gg. 3/7. In caso d'impiego di contenitori di maggiore o minore capacità, il numero delle utenze sarà rapportato a quello equivalente previsto per cassonetti dalla capacità di l. 1.100. Nelle zone rurali può essere impiegato il trespolo reggisacco da l. 100, in misura di logni 3 utenze.
6. Le modalità di effettuazione del servizio sono stabilite dal gestore dell'Amministrazione Comunale mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni, in accordo con il Concessionario, e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti in discarica controllata e all'impianto di termodistruzione.
7. L'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti prodotti nelle zone considerate non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del presente regolamento.
8. In particolare, i rifiuti urbani dovranno essere conferiti nel contenitore più vicino.
9. I rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al punto B. 2.1 dell'art. 2 del presente regolamento possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse stabilite dal gestore del servizio. I produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni fornite dallo stesso.
10. Ai sensi del citato D.Lgs. n. 507 a fronte del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani deve essere corrisposta una tassa annuale.

#### **ART. 14** **Trasporto**

1. Il trattamento dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e ambientali di cui ai principi generali dell'art. 4 del presente regolamento.
2. I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, etc.).

#### **ART. 15** **Trattamento**

Il trattamento dei rifiuti di cui al presente titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti autorizzati, ai sensi del D.P.R. 915/82.

#### **ART. 16** **Spazzamento delle aree stradali**

1. Lo spazzamento delle aree stradali, deve avvenire mediante l'impiego di mezzi meccanici e/o manuali a seconda delle caratteristiche locali dell'utenza.
2. Dovrà essere garantito, comunque, lo spazzamento anche di aree che possono, di frequente, essere non direttamente accessibili per motivi di traffico urbano o soste autoveicoli, mediante l'apposizione, con ordinanza sindacale, di idonea segnaletica stradale, secondo un piano operativo che regoli il traffico e la sosta, predisposto dal servizio di nettezza urbana e/o dal concessionario, in accordo e sentiti gli Uffici Comunali competenti per la disciplina della circolazione veicolare.
3. Le frequenze di servizio minime garantite sono allegate al Capitolato Speciale d'Appalto N.U. e connessi.

### **TITOLO III** **NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI** **ESTERNI**

#### **ART. 17** **Definizione**

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle rive dei fiumi, torrenti, canali e spiagge marittime non in concessione appartenenti al pubblico demanio.

#### **ART. 18** **Raccolta, trattamento e spazzamento**

1. Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato dal CONCESSIONARIO entro il perimetro delimitato dal Consiglio comunale, allegato al Capitolato Speciale d'Appalto Servizi N.U. e connessi.
2. Fanno eccezione il servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti delle spiagge, in concessione e libere, comunali e demaniali o in uso temporaneo, che è a carico dell'Amministrazione Comunale e dei concessionari secondo le modalità fissate da apposita ordinanza sindacale.

3. Il servizio di raccolta, di trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, effettuato entro il territorio, è a carico degli Enti competenti.

#### **ART. 19**

### **Criteria per la definizione delle aree di spazzamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti esterni**

I perimetri delle aree all'interno delle quali è istituito il servizio di spazzamento vengono definiti così da comprendere:

- a) le strade e le piazze, compresi i portici e marciapiedi classificati come comunali;
- b) le strade vicinali classificate d'uso pubblico;
- c) i tratti urbani delle strade statali e provinciali;
- d) le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finiture collaterali;
- e) le strade private comunque soggette alla vigilanza urbana, ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- f) le aree pedonali a verde pubblico e/o attrezzate disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi, gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, centroviali, etc.

#### **ART. 20**

### **Contenitori porta rifiuti**

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche devono essere installati e gestiti, a cura del gestore del servizio, appositi contenitori.

#### **Art. 21**

### **Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private**

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

#### **ART. 22**

### **Pulizia dei terreni non edificati**

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo, essi devono provvederli anche delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

#### **ART. 23**

### **Pulizia dei mercati**

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività dopo aver ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.
2. I rifiuti putrescibili dovranno essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta.
3. Tali aree in concessione sono soggette a tassazione per lo smaltimento dei rifiuti urbani in esse prodotti.

#### **ART. 24**

### **Aree occupate da pubblici esercizi**

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.
3. Tali aree in concessione sono soggette a tassazione per lo smaltimento dei rifiuti urbani in esse prodotti.

#### **ART. 25**

### **Carico e scarico di merci e materiali**

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di regolamento comunale.

## **ART. 26**

### **Pozzetti stradali - Grigliati**

1. Il gestore dei servizi di smaltimento dei rifiuti esterni provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso.
2. E' vietato introdurre rifiuti negli stessi.

## **ART. 27**

### **Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche**

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
2. Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, etc. o manifestazioni di tipo culturale. Sportivo, etc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare ed a provvedere direttamente alla pulizia delle aree, piazz4 o strade durante e dopo l'uso.
3. Ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 507/93 citato è istituita, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti in tali aree, una tassa giornaliera di smaltimento computata secondo le modalità specifiche previste nel regolamento della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

## **ART. 28**

### **Disposizioni diverse**

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.
2. Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori per l'igiene urbana (campane per raccolte differenziate, cassonetti per RSU, cestini getta-carta), è responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzioni amministrative o penali a norma delle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti comunali.
3. Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti al gestore del servizio pubblico relativi allo smaltimento dei rifiuti oggetto del presente regolamento sono a carico dei soggetti richiedenti (pubblici e/o privati).

## **ART. 29**

### **Aree di sosta temporanea e ad uso speciale**

1. Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree dovranno essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificamente emanate con apposita ordinanza sindacale per regolare questo servizio di smaltimento.
2. Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti al gestore del servizio pubblico relativi allo smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti responsabili della gestione delle attività svolte nelle aree suddette.

## **ART. 30**

### **Altri servizi di pulizia**

1. Rientrano fra i compiti affidati al servizio di smaltimento dei rifiuti esterni i seguenti:
  - a) pulizia periodica delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo e base), pareti laterali ad altezza d'uomo delle gallerie di pubblico transito;
  - b) diserbamento periodico dei cigli delle strade, mediante estirpazione e/o spandimento di diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi al terreno ed all'ambiente circostante;
  - c) pulizia, lavatura, disinfezione e deodorazione degli orinatori pubblici.

## **ART. 31**

### **Sgombero neve**

1. Al verificarsi di precipitazioni nevose il CONCESSIONARIO deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici ed i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di cloruri allorché, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

## **ART. 32**

### **Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata (1)**

1. In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. Nel caso di strade provviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio. L'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

2. Agli abitanti delle abitazioni site sotto il tetto degli edifici è fatto altresì obbligo di abbattere eventuali festoni di lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle grondaie che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni.

## **ART. 33**

### **Lavaggio e disinfezione periodica dei cassonetti**

I cassonetti destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani dovranno essere lavati almeno una volta a settimana durante l'anno. Diversa frequenza di lavaggio in relazione a particolari esigenze sarà inserita nel Capitolato Speciale di Appalto N.U. e Connessi.

Durante la fase di lavaggio potranno essere usate in soluzione nell'acqua idonee sostanze disinfettanti. Tali sostanze dovranno però essere compatibili con il buon funzionamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane.

In alternativa potranno impiegarsi sistemi di igienizzazione differenti, ad esempio l'uso di acqua bollente, vapore saturo od altri sistemi che si dimostrino in grado di ottenere l'effetto di disinfezione desiderato.

Tali acque dovranno essere depurate nell'impianto di depurazione comunale.

## **ART. 34**

### **Sistemazione definitiva dei cassonetti**

I cassonetti e contenitori una volta posizionati e numerati secondo quanto stabilito dalla planimetria allegata al Capitolato Speciale d'Appalto Servizio N.U. e Connessi dal gestore del Servizio, l'Amministrazione Comunale provvederà a delimitare con opportuna segnaletica orizzontale quando sono posizionati sull'asfalto, mentre provvederà con borchie infisse o catenelle con paletti quando sono allocati sul terreno.

## **ART. 35**

### **Lavaggio periodico con l'impiego di sostanze disinfettanti degli automezzi destinati al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani**

Gli automezzi destinati al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi e urbani dovranno essere sottoposti periodicamente al lavaggio delle parti destinate a venire a contatto con i rifiuti solidi urbani.

Il lavaggio potrà essere articolato in più fasi comprendenti comunque una fase nella quale sia impiegato il disinfettante il cui uso sia compatibile con il buon funzionamento degli impianti di depurazione delle acque reflue.

Tali acque dovranno essere depurate nell'impianto di depurazione comunale.

In alternativa possono impiegarsi sistemi di igienizzazione differenti, che si dimostrino in grado di ottenere l'effetto di disinfezione desiderato.

## **ART. 36**

### **Tutela igienico-sanitaria degli addetti ai servizi e degli ambienti di lavoro**

Il personale addetto al ciclo operativo dello smaltimento dei rifiuti deve essere sottoposto a visita medica preventiva che ne accerti l'idoneità al lavoro che deve svolgere ed a visita medica annuale di controllo, e deve inoltre essere sottoposto a vaccinazione antitetanica, in conformità a quanto prescritto dalla legislazione vigente.

Il personale deve essere dotato, a cura del datore di lavoro, di vestiario idoneo sotto il profilo igienico e delle attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio cui è destinato.

Per quel che riguarda gli ambienti di lavoro, la difesa degli agenti nocivi, i servizi sanitari e quelli igienico-assistenziali e la prevenzione dagli infortuni debbono essere rispettate le norme vigenti, nazionali, regionali e comunali.

## **ART. 37**

### **Asporto di scarichi abusivi**

1. Ove si verificano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione igienica dell'ambiente raccogliendo i rifiuti depositati e provvedendo al loro conferimento nei modi previsti dal regolamento, ferma restando l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste.
2. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico-sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati perché provvedano alla rimozione dei rifiuti entro un termine stabilito.

## **Titolo IV**

### **VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI**

## **ART. 38**

### **Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme di cui al D.P.R. 915/82 e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale nonché quanto previsto dai regolamenti comunali.

## **ART. 39**

### **Controlli**

1. In attuazione al disposto dell'art. 104, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 915/82, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.
2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

### **Accertamenti**

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente, provvedono il Corpo di Polizia Municipale e gli operatori del Servizio di Igiene dell'U.S.L. competente.
2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

## **ART. 41**

### **Sanzioni**

1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia le violazioni sottoelencate verranno sanzionate con l'applicazione della pena pecuniaria specificata a fianco di ciascuna di esse.
2. Il trasgressore è ammesso al pagamento entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.
3. Avverso le contestazioni o la notificazione di violazione è ammesso ricorso come previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

TABELLA		
Violazioni	Sanzioni	
	Minimo	Massimo
Cernita, rovistamento e recupero non autorizzati presso la discarica	Euro 103,29	Euro 1032,91
Scarico o abbandono di rifiuti in qualsiasi altra area con inconvenienti igienico-sanitari o danni all'ambiente	Euro 154,94	Euro 1549,37
Cernita, rovistamento e recupero nei cassonetti, sacchi, raccoglitori di qualsiasi natura	Euro 51,64	Euro 516,46
Sosta che impedisca lo svuotamento	Euro 51,64	Euro 258,23
Conferimento di rifiuti nei contenitori in difformità delle prescrizioni di regolamento	Euro 51,64	Euro 516,46
Conferimento nei contenitori R.S.U. di sostanze chimiche o rifiuti urbani pericolosi	Euro 258,23	Euro 2582,28
Conferimento nei contenitori di rifiuti aventi caratteristiche tali da danneggiare i mezzi di raccolta	Euro 516,46	Euro 5164,57
Conferimento di rifiuti urbani ingombranti o assimilati, in difformità delle disposizioni regolamentari	Euro 25,82	Euro 516,46
Uso dei contenitori in maniera impropria	Euro 25,82	Euro 516,46
Spostamento dei contenitori da parte di persone non autorizzate	Euro 25,82	Euro 516,46
Conferimento diretto dei rifiuti presso i centri di raccolta, in difformità delle prescrizioni o presso gli impianti di smaltimento	Euro 51,64	Euro 1032,91
Violazione delle norme relative al conferimento e trasporto dei rifiuti ospedalieri e di laboratori biologici, non assimilabili ai rifiuti urbani	Euro 1032,91	Euro 2582,28
Affidamento a ditte non autorizzate del trasporto dei rifiuti speciali	Euro 1549,37	Euro 3615,20
Violazioni delle modalità di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi	Euro 2582,28	Euro 5164,57
Conferimento dei rifiuti urbani fuori degli appositi contenitori	Euro 51,64	Euro 516,46
Conferimento nei contenitori di rifiuti inerti aventi caratteristiche, per dimensione, costruzione e composizione, tali da danneggiare i mezzi di raccolta	Euro 516,46	Euro 5164,57
Affissione di manifesti, locandine e/o simili, su contenitori da parte di persone non autorizzate	Euro 51,64	Euro 516,46
Cernita, rovistamento e recupero non autorizzati presso la discarica	Euro 103,29	Euro 1032,91



Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, D.P.R. 915/82 con successive modifiche ed integrazioni.

#### **ART. 42**

##### **Specifiche ordinanze**

Specifiche ordinanze e regolamenti disciplineranno: le modalità e l'entità riguardanti l'applicazione delle tasse sullo smaltimento dei R.S.U., le tariffe per lo smaltimento dei Rifiuti Speciali e quanto si riferisce ai servizi di cui all'art. 19 del presente regolamento.

Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo del 15% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, n. 3, del D.P.R. 10 settembre 1992, n. 915. L'eventuale eccedenza di quello derivante dalla predetta riduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo

#### **Art. 43**

##### **Ordinanze sindacali**

Costituiscono parte integrante del presente Regolamento le Ordinanze Sindacali necessarie ad integrare e/o modificare le condizioni applicative dei suddetti articoli anche a seguito di cambiamenti normativi e/o organizzativi dei servizi.

